

#### QUESITO:

*un canile privato, convenzionato, che ha stabilito dei giorni e degli orari di accesso per il pubblico, DEVE permettere l'accesso delle nostre guardie (senza un decreto della magistratura) in giorni e orari diversi oppure in questi casi (essendo comunque dimora privata) può legittimamente negarcelo?*

*Un canile di proprietà di un soggetto privato, convenzionato con uno o più comuni, che ha stabilito giorni e orari di accesso al pubblico può legittimamente negare l'accesso alle guardie zoofile al di fuori di tali giorni e orari?*

*Un canile pubblico (es. il canile di Milano), pur avendo anch'esso dei giorni e orari di apertura al pubblico, ma pur sempre totalmente appartenente a uno o più comuni, può legittimamente negare l'accesso alle guardie zoofile al di fuori di tali giorni e orari?*

*L'art. 24 del regolamento di polizia veterinaria parla in senso lato di "vigilanza veterinaria" ad esempio.*

*Ai sensi dell'art. 16 del TULPS, solo gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza (qualifica che non abbiamo), possono accedere in tali luoghi, e quindi comprendendo i negozi per animali, anche al di fuori degli orari messi a disposizione al pubblico.*

#### RISPOSTA

#### PREMESSA:

- Le Guardie Ecozoofile OIPA operano con un decreto prefettizio rilasciato per la “ *vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.*”, tale dizione nel decreto di concerto con la normativa in materia riconosce alle stesse le funzioni di pubblici ufficiali, di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria in materia di protezione degli animali.
- Di conseguenza rientra tra le competenze verificare lo stato di benessere degli animali anche nei concentramenti di animali quindi ad esempio canili: privati, privati convenzionati, pubblici.
- In base all'articolo 13 della Legge 689/81 possono “*Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.*”
- Infine si ricorda che i concentramenti di animali ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 5 settembre 1994, che prevede l'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, sono da considerarsi attività insalubri di prima classe.

#### CONSIDERAZIONI:

Il quesito si concentra se si possa effettuare una ispezione in un canile privato che potrebbe essere considerata una privata dimora in orari diversi da quelli di apertura al pubblico ed anche se tale principio, se dovesse sussistere, potrebbe valere anche per i canili pubblici sempre fuori dagli orari di apertura al pubblico.

A tal proposito si riporta anche l'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 689/81 che prevede: “*É fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.*” .

In ogni caso bisogna chiarire che il concetto di ispezione in base all'articolo 13 della legge 689/81 e' diverso dal concetto di perquisizione in materia penale, che amplia notevolmente i poteri degli agenti operanti. Infatti l'ispezione che e' finalizzata alla verifica della presenza di un illecito amministrativo e' una mera osservazione dello stato dei fatti e delle cose senza poter intervenire direttamente ad aprire locali, mobili etc ma bisogna sempre essere autorizzati dalla persona proprietaria. Quindi ad esempio nel controllo di un canile privato se si nota un armadietto si potrà chiedere al gestore di aprirlo al contrario invece se si opera in base ad una perquisizione penale, in presenza dei presupposti necessari, permette agli agenti operanti di intervenire direttamente e nel caso dell'armadietto aprirlo direttamente. Il corso di formazione per addetti alla vigilanza della Regione Piemonte prescrive: *“ Eventualmente l'inosservanza dell'ordine di aprire vani chiusi o mostrare cose potrà essere valutato come inosservanza di uno specifico obbligo di collaborazione con gli organi accertatori, se specifiche norme prevedano un simile obbligo. Poiché l'ispezione è un mezzo di constatazione diretta, finalizzato a far prendere conoscenza del modo di essere di cose o luoghi, non deve tradursi in una ricerca di oggetti, cui è invece finalizzata la perquisizione.”*

Nella lettura del documento “Spunti teorico-pratici in materia di accertamenti degli illeciti amministrativi ambientali “ della dottoressa Stefania Pallotta tratto dal “Manuale dell'illecito amministrativo ambientale” di Maurizio Santoloci e Stefania Pallotta – Laurus Robuffo edito “ Diritto all'ambiente” si cita ad esempio questo passaggio: *“Il concetto di privata dimora di cui all'art. 13 della legge 689/1981 non deve essere inteso in senso civilistico come –luogo nel quale la persona si trova, anche in via transitoria-, ma piuttosto va interpretato alla stregua del concetto di privata dimora rilevante per la sussistenza del delitto di violazione di domicilio ai sensi dell'art. 614 del codice penale. Di conseguenza, attingendo alla giurisprudenza formatasi in relazione al citato art. 614 c.p., la nozione di privata dimora include ogni ambiente in cui si esplica la sfera intima e privata di un determinato soggetto.”*

Si ritiene importante effettuare una corretta pianificazione della ispezione ex art. 13 L. 689/1981. Si suggerisce di verificare anche in base alla normativa regionale sui canili ad esempio se si richiama ad un generico stato di benessere degli animali ospiti e conseguente controllo su di esso in tal caso si e' ulteriormente legittimati ad effettuare una ispezione. Ottimo la predisposizione di verbali relativi agli accertamenti da compilare sul posto da parte delle guardie operanti e con il consenso firmato dell'interessato.

Nella pianificazione bisogna informarsi prima sugli orari di apertura della struttura che si vuole controllare da un punto di vista amministrativo Se la struttura da controllare adotta un ampio orario giornalieri ed in molte giornate della settimana si consiglia di effettuare il controllo durante l'orario di apertura al pubblico al fine di evitare sterili contestazioni da parte degli interessati.

Altresì se invece il canile da controllare non adotta un ampio orario giornaliero e soprattutto è aperto un ristretto numero di giornate durante la settimana che non si possono conciliare con il servizio da svolgere si consiglia di recarsi in orari normali per un controllo e chiedere all'interessato la possibilità di svolgere una

ispezione ai sensi dell'articolo 13 della L. 689/1981 ed in base alla normativa nazionale e regionale in materia di benessere animali e conseguentemente fargli sottoscrivere il verbale di ispezione. Si ricorda che i verbali redatti dalle Guardie Ecozoofile, essendo Pubblici Ufficiali, fanno fede in giudizio fino a prova contraria anche in assenza della contro firma dell'interessato. Infine se il canile è pubblico o privato convenzionato bisogna anche visionare, se possibile, la convenzione con gli Enti comunali in quanto generalmente si fa' riferimento ad un generico controllo sullo stato di benessere degli animali ospiti.

#### CONCLUSIONI:

Non esiste una normativa dettagliata che regolamenti sia i poteri sia i limiti dell'ispezione prevista dalla L. 689/1981 in particolare come si concilia con il concetto di "privata dimora". Ovviamente bisogna anche ricordare che qualora l'interessato non collabori con gli agenti di polizia amministrativa potrebbe configurarsi il reato previsto all'articolo Art. 650 CP - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità – *"Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206."*, quando si effettui una ispezione in una struttura con concentrazione di animali.

Infine si ricorda che difficilmente gli agenti di polizia amministrativa che abbiano operato, senza abusi e nel pieno rispetto della normativa, una ispezione in un canile privato con il consenso dell'interessato non potranno essere denunciati successivamente dallo stesso per il reato di violazione di domicilio ex art. Art. 614 cp "Violazione di domicilio" che prevede: *"Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa.*

*La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato."* Poiché si procederebbe alla ispezione ex art. 13 legge 689/1981 esclusivamente con il consenso dell'interessato che verrà successivamente verbalizzato nell'apposito modulo.

Infine per quanto riguarda un controllo amministrativo in un negozio per animali si potrà eseguire solo negli orari di apertura al pubblico e nella parte relativa aperta al pubblico quindi non nel "retrobottega" se non sono stabulati animali di cui bisogna controllare lo stato di benessere e lo stato di detenzione.